



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FOSSON, PINZGER, GIAI, THALER AUSSERHOFER
e SBARBATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2012

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi
del Parco nazionale Gran Paradiso

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parco nazionale Gran Paradiso è il più antico Parco nazionale italiano, istituito dallo Stato nel 1922 al fine di conservare gli ecosistemi di rilievo internazionale e nazionale delle valli attorno al massiccio del Gran Paradiso. Si trova a cavallo delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte ed è gestito dall'ente «Parco nazionale Gran Paradiso». Le finalità dell'ente sono la gestione e la tutela dell'area protetta, il mantenimento della biodiversità di questo territorio, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile. Il territorio è composto prevalentemente da alte montagne, fra gli 800 metri dei fondovalle e i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso. Le vicende del Parco nazionale del Gran Paradiso sono indissolubilmente legate alla protezione dello stambecco; già nel 1856, il re Vittorio Emanuele II aveva dichiarato Riserva reale di caccia queste montagne, proprio per salvare questo animale dall'estinzione, visto che già in quegli anni la sua popolazione si era ridotta a livelli allarmanti.

Le sedi del Parco sono attualmente site a Torino, quella legale, e ad Aosta, quella amministrativa. La questione è da tempo oggetto di confronto tra l'ente «Parco nazionale Gran Paradiso», le comunità locali, e le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, al fine di individuare una soluzione che consenta di avvicinare l'amministrazione dell'ente al territorio e alle comunità che risiedono all'interno del Parco.

Le radici storiche relative all'ubicazione nelle due diverse città, affondano nella necessità di garantire una presenza istituzionale dell'area protetta sia sul versante piemontese, sia su quello valdostano. Per questa ragione, il decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, istitutivo dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso», ha previsto, all'articolo 1, che esso abbia la sua sede legale a Torino, cui si aggiunge un ufficio distaccato ad Aosta.

Sebbene l'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, avesse successivamente introdotto una norma generale secondo cui gli enti parco avrebbero dovuto avere sede legale ed amministrativa nel territorio del Parco, si è prevista, all'articolo 35 della stessa legge, tenendo conto della specificità e della storia dell'area protetta, una norma di salvaguardia per il Parco nazionale Gran Paradiso, secondo cui si sarebbe provveduto all'adeguamento ai principi della legge quadro, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e la regione Piemonte «tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza».

Successivamente, con accordo siglato il 9 ottobre 1996 tra il Ministro dell'ambiente, il presidente della regione Valle d'Aosta ed il presidente della regione Piemonte, veniva stabilito che la definizione delle sedi dell'ente, da attuare al momento della redazione dello statuto, individuasse la sede legale e della direzione a Torino, la sede amministrativa ad Aosta e due sedi operative e di coordinamento all'interno del Parco, precisamente nei comuni di Valsavarenche e Ceresole Reale.

L'ulteriore intesa raggiunta tra le due regioni il 13 marzo 1997 e confluita nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, recante «adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394», secondo il disposto dell'articolo 1, comma 2,

demandava allo statuto dell'Ente la ridefinizione delle sue sedi. È quanto è avvenuto, da ultimo, con deliberazione n. 4 del 26 aprile 2006, quando l'Ente Parco si è adeguato alla normativa vigente con l'approvazione dello statuto.

A cristallizzare il contenuto delle precedenti intese, è intervenuto, ancora prima dell'approvazione dello statuto, l'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta» come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, precedentemente citato.

Da tempo, le comunità locali avvertono l'esigenza di avvicinare fisicamente la presenza amministrativa del Parco al territorio protetto ed alle popolazioni ivi residenti.

L'attuale amministrazione dell'ente si è fatta promotrice, fin dal suo insediamento,

di un confronto con gli enti territoriali, dando mandato esplorativo al presidente affinché organizzasse degli incontri tra la comunità del Parco e i presidenti delle due regioni: scopo ultimo, quello di verificare la possibilità di un nuovo accordo che istituisca le sedi all'interno del territorio del Parco.

Nel corso dell'estate 2011, è stato avviato un primo confronto con i presidenti, cui ne è seguito un altro con sindaci e amministratori.

Il confronto serrato all'interno della comunità del Parco ha prodotto infine un accordo su una proposta di modifica legislativa che, garantendo le sedi nel territorio prossimale all'area protetta e nel rispetto del principio di rappresentanza di entrambe le regioni interessate, lasci aperta la possibilità di definirne, con successivi atti amministrativi, funzioni e puntuale ubicazione.

In conclusione, il presente disegno di legge è finalizzato ad ottenere la modifica legislativa necessaria a garantire la presenza delle sedi del Parco nazionale Gran Paradiso nel territorio dell'area protetta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, in materia di sedi del Parco
nazionale Gran Paradiso)*

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561», sono sostituite dalle seguenti: «ha una sede in un comune del versante piemontese ed una sede in un comune del versante valdostano del Parco».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.